



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 50/2024

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare il:

- **comma 3**, il quale prevede che: *“Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale”*;
- **comma 4**, il quale prevede che: *“La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali”*;

VISTA la L.R. 12 aprile 2011, n. 9 recante: *“Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”*, ed in particolare l'art. 1, comma 9 che:

- stabilisce *“sono organi dell'ERSI il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Revisore dei conti.....”*
- dispone: *“Il Presidente dell'ERSI è nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale e dura in carica secondo le disposizioni di cui alla L.R. 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo)”*;

VISTO il nuovo Statuto dell'ERSI, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 950 del 28/12/2023, che all'art. 6 dispone: *“Per il Presidente dell'ERSI trovano applicazione l'articolo 78, commi 1, 2, 3, 4, l'articolo 84, l'articolo 86, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL)”*;

VISTA la L.R. 12 agosto 2005, n. 27 *“Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo”* e precisamente l'art. 1, comma 2 secondo cui *“le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale”*;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- **l'art. 5, comma 1 quinquies**: *“Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia”*;

- **l'art. 5, comma 1 septies**: *“All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione.....”*;

- **l'art. 5 - ter, comma 1:** *“Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*

VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 recante: *“Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* ed in particolare l'art. 20, che dispone:

- al comma 1: *“All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto”;*

- **al comma 2:** *“Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto”;*

- **al comma 3:** *“Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico”;*

- **al comma 4:** *“La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico”;*

- **al comma 5:** *“Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”;*

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale APL/AIE n. 50 del 2 maggio 2024 con la quale il Servizio Affari Istituzionali ha approvato l'Avviso pubblico relativo all'aggiornamento dell'Elenco regionale dei componenti dei suddetti organi per la XII Legislatura, ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

CONSIDERATO che :

- l'Avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sul BURAT n. 78 del 17 maggio 2024 e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale;

- per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco è stato assegnato un termine di gg. 30 decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;

- detto termine è giunto a scadenza il 17 giugno 2024;

DATO ATTO che il Servizio Affari Istituzionali:

- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificandone la regolarità e la completezza rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 97 del 17/07/2024 ha disposto l'integrazione dell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione, suddiviso in Sezioni, già approvato con le precedenti determinazioni dirigenziali APL/AIE n. 12/2023 e APL/AIE n. 90/2023;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”;*

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 ottobre 2024, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale, inserite nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale convocata per il 30 ottobre 2024, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, sopra richiamato;

VISTA la deliberazione n. 725/C dell'11 novembre 2024 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10623 del 12 novembre 2024, con la quale la Giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 1, comma 9, della L.R. 9/2011, ha individuato una terna di nominativi per la nomina del Presidente dell'ERSI;

VISTO il nominativo indicato dai Capigruppo in relazione alla nomina del Presidente dell'ERSI, nella persona dell'Avv. Di Loreto Luigi, comunicato al Servizio Affari Istituzionali ed Europei, per gli adempimenti di competenza, in data 13 novembre 2024;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, con nota prot. 10736 del 14 novembre 2024, ha provveduto a richiedere al Dott. Di Loreto Luigi la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs n. 39/2013;

VISTA la dichiarazione resa dal Dott. Di Loreto in ordine all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, acquisita agli atti dell'ufficio in data 18 novembre 2024;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria sulla predetta dichiarazione, provvedendo alla richiesta del certificato del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti e alla verifica degli incarichi attraverso la consultazione della Banca dati dell'*"Anagrafe degli amministratori locali e regionali"* presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;
- il medesimo Servizio ha proceduto alla trasmissione dell'esito di detta istruttoria al *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* con nota prot. 10903 del 19 novembre 2024;
- il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, in data 19 novembre 2024 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l'istruttoria condotta relativamente alla dichiarazione resa dall'interessato;
- in esito alla suddetta comunicazione, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha rappresentato all'indicato il favorevole esito della suddetta istruttoria, richiedendo allo stesso, in pari data, l'accettazione dell'incarico;
- il soggetto sopra citato ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico in parola, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale in data 21 novembre 2024;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Presidente dell'ERSI.

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di nominare quale Presidente dell'ERSI il Dott. **Di Loreto Luigi**;

2. di dare atto che:

- che l'incarico decorre dalla data di adozione del presente decreto, ha una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decade all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale;

- la dichiarazione resa dal nominato ai sensi del D.Lgs 39/2013 è allegata al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36/2019;

- il Presidente dell'ERSI deve, nel corso dell'incarico, astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ERSI;

- per il Presidente dell'ERSI trovano applicazione l'articolo 78, commi 1, 2, 3, 4, l'articolo 84, l'articolo 86, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);

- al Presidente è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento adottato dall'ERSI;

3. di disporre che il nominato è tenuto a certificare, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs 39/2013, con cadenza annuale, all'Ente regionale presso cui ricopre l'incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

- delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- al nominato;

- all'ERSI;

- al Presidente della Giunta regionale;

- all'Assessore competente per materia;

- al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia;

- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

5. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;

6. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 25/11/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri